

Incasso di effetti e documenti ricevuti dall'estero o sull'estero

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari

Viale Bari n.10 - 70011 - Alberobello (BA)

Tel.: 080.4320411 - Fax: 080.4322562

Email: mailbox@bccalberobello.it Sito internet: www.bccalberobello.it

Registro delle Imprese della CCAA di Bari n. 80604

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4493 - cod. ABI 8338-6

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A171116

C.F./P. IVA: 00380000729

Reg. Soc. Trib. di Bari n. 3674

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale e Riserve : € 58.194.710 al 31/12/2010

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'incasso contro documenti è una forma di regolamento con il quale l'esportatore affida alla propria banca determinati documenti e questa li consegna all'importatore solo dopo che lo stesso avrà pagato la cifra stabilita o, nel caso di pagamenti dilazionati, avrà accettato uno o più effetti, avrà rilasciato un impegno di pagamento a scadenza, avrà dato disposizione di emettere garanzia bancaria di pagamento. E' un'operazione che offre la possibilità:

- al venditore, di delegare l'incasso di un credito, che vanta nei confronti di una controparte estera, ad un ente dotato di professionalità specifica in grado di informarlo dello svolgimento dell'operazione in tutte le sue fasi;
- alla banca, oltre che di fornire un servizio, di concedere eventuali facilitazioni creditizie con maggiore tranquillità, in quanto vi è la certezza della canalizzazione del pagamento;
- al compratore, di effettuare il regolamento sulla sua piazza dopo aver preso visione dei documenti richiesti all'atto della stipulazione del contratto.

Il servizio consente al correntista di pagare/incassare assegni (bancari, circolari o titoli similari) a carico di altre banche italiane o estere, nonché di riscuotere, contro consegna di effetti, in altre parole rimesse semplici (cambiali o titoli similari), o determinati documenti un importo dovuto dal compratore. L'importo degli assegni, effetti, documenti, rimesse semplici e documentarie, sarà accreditato all'esportatore ad incasso avvenuto.

L'esecuzione degli incassi è regolamentata dalle "Norme uniformi relative agli incassi, NUI" emanate dalla Camera di Commercio Internazionale con sede a Parigi ed accettate dalle banche.

Le rimesse sono regolamentate nello specifico dalla pubblicazione n. 522 "Norme uniformi relative agli incassi", conosciuta con il nome NUI, in vigore dal 1° gennaio 1996.

Per quanto riguarda la legislazione relativa al conferimento di ordini sono decisivi gli articoli del Codice Civile relativi al mandato.

Nell'esecuzione dell'ordine di incasso, le responsabilità delle banche si limitano all'inoltro ed alla consegna dei documenti senza assumere alcun impegno a pagare qualora il trassato non adempiesse o non fosse in grado di adempiere gli impegni assunti.

La rimessa documentaria è una forma di pagamento in base alla quale il venditore (esportatore) conferisce alla propria banca mandato di incassare l'importo della fornitura dal compratore (importatore), o di raccogliergli l'accettazione su una tratta, contro consegna dei documenti commerciali quali, ad esempio, le fatture, i documenti di trasporto, i certificati o altro riferiti alla merce oggetto della fornitura.

L'operazione di incasso può perfezionarsi oltre che contro presentazione di documenti commerciali, anche con la presentazione dei soli documenti finanziari (tratte, pagherò, ricevute, assegni), denominata rimessa semplice.

Per assolvere il mandato, la banca del venditore trasmette i documenti ad una banca sulla piazza del compratore, la quale si occupa dell'incasso o dell'accettazione. La banca del venditore ha la facoltà di incaricare una terza banca per l'incasso della rimessa documentata. La rimessa documentaria si può

**Incasso di effetti e documenti ricevuti dall'estero o
sull'estero**

presentare nelle seguenti tipologie:

- contro pagamento (D/P, o “documents against payment”), se il compratore deve provvedere al pagamento per entrare in possesso dei documenti relativi alla merce. Tale forma di pagamento è conosciuta anche con il nome C.A.D. (cash against documents);
- contro accettazione (D/A, o “documents against acceptance”), quando il compratore può entrare in possesso dei documenti rappresentativi della merce accettando una cambiale tratta, firmando un pagherò cambiario o altro, entrambi con data di scadenza certa;
- contro garanzia bancaria con pagamento differito, quando il compratore può entrare in possesso dei documenti rappresentativi della merce accettando una cambiale tratta o firmando un pagherò cambiario pagabili entrambi a scadenza e contemporaneamente una banca rilasci una garanzia bancaria a favore del venditore o avalli i predetti titoli impegnandosi, così, al pagamento alla scadenza se il compratore non li pagasse.

Principali rischi (generici e specifici)

La banca non assume alcuna responsabilità circa il buon esito dell'operazione né tantomeno assume alcun impegno a pagare. Essa si limita all'esecuzione del mandato di incasso nel rispetto delle istruzioni impartite dal venditore. Potrebbe, pertanto, accadere quanto segue:

1. mancato ritiro della merce da parte del compratore, per i motivi più diversi (es. non più interessato alla merce, oppure per ottenere sconti o altro);
2. ritiro della merce senza pagamento o accettazione, qualora la merce venga spedita direttamente all'indirizzo del compratore per ferrovia, posta, camion, o aereo, la consegna può essere effettuata senza che l'acquirente abbia ritirato presso la banca i documenti previsti. I documenti relativi ai trasporti tramite ferrovia, posta, camion o aereo non sono, infatti, rappresentativi della merce, né si limitano ad indicare chi è legittimato al ritiro;
3. ritiro della merce senza documento rappresentativo, soprattutto quando si opera con alcuni Paesi, laddove le dogane compiacenti siano pronte a consegnare la merce anche in assenza del titolo rappresentativo o della fideiussione;
4. mancato pagamento della tratta, qualora l'incasso documentario preveda l'accettazione di una tratta, ai rischi già esposti si aggiunge quello che l'acquirente non paghi la cambiale a scadenza;
5. mancato pagamento per irregolarità/contraffazione dei titoli/documenti;
6. rischio smarrimento assegni e/o altri titoli di credito: gli assegni e ogni altro titolo di credito viaggiano con rischio a carico del cedente; pertanto, in caso di smarrimento, furto o distruzione degli stessi prima che pervengano al debitore, la banca procederà al riaddebito degli stessi; successivamente tali titoli potranno essere riaccreditati mediante il rilascio di apposita lettera di manleva da parte del debitore;
7. rischio Paese, legato alla situazione politica o economica esistente nel paese del compratore;
8. vincoli all'importazione nel Paese di destino, dipendenti dalle licenze richieste per l'introduzione della merce nel Paese dell'acquirente;
9. rischio di tasso di cambio per le disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

DOPO INCASSO**TRASPARENZA**

STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€	0,00
INFO PRECONTRATTUALE	€	0,00
INVIO DOCUMENTAZIONE PERIODICA	€	0,00
INVIO DOCUMENTAZIONE VARIAZIONI	€	0,00

SPESE

Incasso di effetti e documenti ricevuti dall'estero o sull'estero

COMMISS. SERVIZIO	DOPO INCASSO EXPORT: COMMISS. SERVIZIO: 0,3% Minimo: € 15,00 Massimo: € 75,00 EFFETTI E RICEVUTE: 0,3% Minimo: € 10,00 Massimo: € 80,00 ASSEGNO: 0,3% Minimo: € 10,00 Massimo: € 80,00
SPESE FISSE	DOPO INCASSO EXPORT: € 15,00
SPESE CORRIERE	Spese reclamate
SPESE INSOLUTO	DOPO INCASSO EXPORT: € 0,00
COMMISS. INSOLUTO	DOPO INCASSO EXPORT: 0,15% Minimo: € 10,00 Massimo: € 30,00
COMMISS. INCASSO	DOPO INCASSO EXPORT: 0,2% Minimo: € 5,25 Massimo: € 150,00
COMMISS. SERVIZIO	DOPO INCASSO IMPORT: 0,2% Minimo: € 5,25 Massimo: € 150,00
SPESE FISSE	DOPO INCASSO IMPORT: € 15,00
RECUPERO SPESE RECLAMATE	Spese reclamate
SPESE CORRIERE	Spese reclamate
COMMISS. INCASSO	DOPO INCASSO IMPORT: 0,3% Minimo: € 15,00 Massimo: € 75,00
Commissione per bollatura	€ 20,00 + costo bolli
Richiesta esito / proroghe / modifica	€ 20,00

SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONE NEI RAPPORTI CON IL CLIENTE CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO, ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO
Oggetto e limiti del servizio.

I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del cliente e la banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza professionale; sono tuttavia a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse quelle dipendenti da:

- indicazioni erronee, non precise o insufficienti, spese di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
- irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo;
- clausole o istruzioni impartite in modo contraddittorio alla banca;
- casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi;
- scioperi del personale, sia proprio sia di altre aziende, la cui attività sia connessa con il servizio richiesto, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge – e in specie, moratorie, sospensioni o proroghe di termini – o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti od assegni, siano essi stilati in moneta del paese od in valuta estera o da atti di autorità nazionali ed estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri o pignoramenti) o da fatti di terzi in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la diligenza professionale.

Qualora il cliente richieda il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per il

Incasso di effetti e documenti ricevuti dall'estero o sull'estero

pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti.

La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la banca che in ogni caso non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

La banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese e per la regolarizzazione nel bollo dei titoli ove la banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie ed eventualmente pagate.

Incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Estero.

I servizi di incasso di effetti sull'estero sono svolti dall'Azienda di credito secondo le norme stabilite sotto per i servizi riguardanti effetti sull'Italia.

Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diversi, si applicano le leggi e la prassi dei Paesi esteri.

Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dall'incasso di effetti in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa.

In caso di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espresse istruzioni in tal senso.

Per gli effetti su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, l'Azienda di credito non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di effetti la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o, l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente degli effetti su detti Paesi, è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta dell'Azienda di credito nel caso che all'Azienda stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente e dal trattario.

Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, di documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia.

I servizi di incasso di effetti e di assegni sono fatti per conto del cedente e a suo rischio. In particolare:

- A) l'Azienda di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, tra le quali s'indicano, a titolo esemplificativo, quelle dipendenti da:
 - 1) irregolarità degli effetti;
 - 2) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti che sulle distinte di accompagnamento;
 - 3) clausole di istruzione non tassative o contraddittorie;
 - 4) scioperi anche del personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto, impedimento od ostacoli determinati da disposizioni di legge – e in specie, moratorie, sospensioni o proroghe dei termini – o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, siano essi stilati in moneta del paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi : in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.
- B) L'Azienda di credito non risponde neppure:
 - 1) della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti su piazze non bancabili presso l'istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze di cui sopra;
 - 2) della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria.

Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti da omissio, ritardano ed erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo predisposto dal cedente.

L'Azienda di credito, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 cod. civ. e, comunque, ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 1717 cod. civ. , a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde quindi dell'operato del sostituto.

Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale l'Azienda di credito si sia avvalsa.

Incasso di effetti e documenti ricevuti dall'estero o sull'estero

L'Azienda di credito non provvede ad inviare gli avvisi di mancato pagamento degli effetti, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché all'osservanza dei termini di cui all'art. 52 della Legge sulla cambiale, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Quanto agli effetti a favore dell'estero, stilati in euro o in divisa estera, l'Azienda di credito (o il corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa : quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento in assenza di istruzioni specifiche, l'Azienda di credito non è responsabile qualora il protesto non venga levato.

Per le rimesse, il Cliente prende atto che le rimesse documentarie sono regolate anche dalle "Norme ed usi uniformi relativi agli incassi", Pubblicazione n. 522, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Per le rimesse documentarie sull'estero restano a carico del Cliente gli eventuali rischi derivanti dalle particolari norme, dagli usi commerciali e bancari vigenti nel Paese estero, qualora la banca estera non accettasse di assoggettare la remessa alle "Norme ed usi uniformi" predetti.

Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da un ordine di incasso contenente istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detto ordine di incasso.

Nel caso di mancato ritiro di documenti da parte del debitore nessun obbligo incombe alla banca di ritirare, immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce.

Le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione, non assumono, di norma, alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione e di poteri dei firmatari. Inoltre, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento, non fanno levare protesto se non su espressa istruzione in tal senso.

RECESSO E RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca c/o Settore Legale e Contenzioso, viale Bari n.10 – 70011 – Alberobello (BA) - legale@bccalberobello.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Cambio	Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell'Euro o di altra divisa.
Tasso di cambio	Rapporto tra il valore di due divise, in base alla quotazione – certo per incerto – adottata dalle due divise stesse, secondo le consuetudini del mercato forex.
Negoziazione	Trasformazione di una divisa in un'altra.
Venditore/Esportatore ordinante	E' generalmente il venditore che affida l'operazione di incasso alla propria banca consegnandole i documenti ed il relativo ordine di incasso (mandato di incasso o di accettazione).
Compratore/Importatore trassato	E' generalmente il compratore al quale dovranno essere presentati i documenti in conformità con le istruzioni di incasso.
Banca trasmittente (remitting bank)	E' la banca alla quale l'ordinante ha affidato l'operazione e che, ricevuti i documenti, li trasmette, conformemente alle istruzioni, alla banca incaricata.
Banca incaricata all'incasso (collecting bank)	E' la banca che, conformemente alle istruzioni ricevute dalla banca trasmittente, interviene nello svolgimento dell'operazione di incasso.
Banca presentatrice (presenting bank)	E' la banca che effettua la presentazione dei documenti al trassato secondo le istruzioni ricevute. Di solito, è la banca stabilita sulla piazza del compratore e, spesso, è la stessa banca incaricata all'incasso.
Accettazione	Riconoscimento del debito/obbligo da parte del trassato (su di un effetto) mediante apposizione scritta sul titolo della parola "accettato", con sua firma.
Termini di disponibilità (non stornabilità)	Termini, espressi in giorni lavorativi bancari, decorsi i quali il cliente acquista la giuridica disponibilità delle somme accreditate sul conto.
Divisa	Unità di misura monetaria diversa dall'Euro.
FOREX	Acronimo di Foreign Exchange (valuta estera) che viene utilizzato per indicare la data valuta con la quale viene scambiata una divisa sui mercati finanziari.
Rischio di Cambio	Le operazioni denominate in valuta o regolate contro Euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio d'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al tasso di conversione applicabile al momento della negoziazione.
Rischio Paese	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali, e provvedimenti legislativi.
Rischio Controparte	Rischio legato ad eventuali insolvenze da parte della controparte, con cui viene conclusa l'operazione.
Valuta	Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi.
Salvo buon fine	Accredito immediato sul conto corrente in EURO o valuta del cliente in attesa di conoscere l'esito della negoziazione.
Dopo incasso	Accredito sul conto corrente del cliente solamente ad avvenuto incasso.
I.C.C.R.E.A	Istituto Centrale del Credito Cooperativo.
Valuta negoziabile	Divisa estera, ammessa alla negoziazione.